



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

COPIA

SINDACALE

Ordinanza Dirigenziale

N. settoriale 24 del 24-07-2026 (Reg. gen. N. 90)

OGGETTO:	MISURE TEMPORANEE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI E LA PREVENZIONE DEGLI SPRECHI DI ACQUA POTABILE.
-----------------	---

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di luglio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SINDACALE, MANFREDI Giorgio, nell'esercizio delle proprie funzioni,

DATO ATTO che:

- l'attuale andamento climatico e la riduzione delle precipitazioni rendono necessario adottare misure preventive volte a garantire la continuità dell'approvvigionamento idropotabile;
- il Comune di Laigueglia è inserito in un sistema idrico interconnesso con altri Comuni del comprensorio, particolarmente sollecitato durante la stagione estiva;
- è interesse dell'Amministrazione tutelare prioritariamente gli usi domestici, igienico-sanitari, sanitari e produttivi essenziali;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)" e l'art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche) secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" specificatamente il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 31/08/2026, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile, fornita dagli acquedotti pubblici, per tutti gli usi che non siano riconducibili al consumo umano, domestico o ad attività imprenditoriali; ossia è **fatto divieto**:

1. di utilizzare acqua potabile per il lavaggio di cortili, piazzali, aree pavimentate e pertinenze, salvo comprovate esigenze igienico-sanitarie;
2. di utilizzare acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli, motocicli e imbarcazioni, ad eccezione degli impianti professionali autorizzati dotati di sistemi di razionalizzazione o riciclo dell'acqua;

INVITA

tutti i cittadini, gli operatori economici, le strutture ricettive e i turisti ad adottare comportamenti improntati al massimo risparmio della risorsa idrica, in particolare:

- a effettuare l'irrigazione di giardini, orti e aree verdi private esclusivamente nelle ore serali o nelle prime ore del mattino, evitando gli orari di maggiore evaporazione;
- a limitare il riempimento e il rabbocco di piscine private e di ogni altro utilizzo non essenziale dell'acqua potabile;
- privilegiare la doccia al bagno;
- chiudere il rubinetto durante le operazioni non strettamente necessarie;
- utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e possibilmente in orari notturni;
- controllare, riparare e segnalare tempestivamente eventuali perdite degli impianti;
- installare dispositivi per la riduzione della portata dell'acqua ove possibile;
- riutilizzare, quando consentito, l'acqua per usi compatibili;
- adottare, da parte delle strutture ricettive, ogni misura utile a sensibilizzare gli ospiti verso un uso consapevole della risorsa idrica;
- i concessionari sul litorale (stabilimenti balneari, centri sportivi, associazioni, ecc.) a limitare l'erogazione delle utenze idriche destinate alle docce e ai lavapiedi.

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line del Comune di Laigueglia e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

DISPONE altresì

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Consorzio Bagni Marini di Laigueglia;

- Ai Centri Sportivi ed Associazioni concessionari;
- Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Laigueglia;
- Alla Prefettura di Savona;
- A Servizi Comunali Associati SCA srl di Alassio;
- Ad Acquedotto San Lazzaro spa.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981; – che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza
- *ricorso straordinario* ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Laigueglia, 24 luglio 2026

IL SINDACO
F.to Giorgio MANFREDI